

Pensioni - In genere - Benefici pensionistici ex art. 13, commi 7 e 8, legge n. 257/92 - Pensionati di invalidità che, alla data del 28.04.1992, hanno superato l'età pensionabile - Non spettano.

Tribunale di Genova - 25. 10.2004, n. 2206 – Dott. Scotto - Canepa ed altri (Avv. Ciminelli) – INPS (Avv. Fuochi).

Il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13 legge n. 257/92 non spetta ai pensionati di invalidità che, alla data del 28.04.1992, hanno superato l'età pensionabile, poiché il compimento dell'età pensionabile fa venir meno, da un lato, la possibilità per gli stessi di utilizzare le proprie residue capacità lavorative in impieghi lavorativi, dall'altro rende inapplicabile la ratio dei commi settimo e ottavo dell'art. 13 di agevolare, attraverso l'incremento contributivo, la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a una pensione di vecchiaia o di anzianità.

FATTO E DIRITTO - Deve in primo luogo premettersi che la disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa è quella stabilita dall'art. 13 commi 7° e 8° legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169.

E' pur vero che l'art. 47 d.l. 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003) ha stabilito che:

"1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965. n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro, sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Il successivo art. 3 co. 132° legge 27 dicembre 2003, n. 299 (legge finanziaria per l'anno 2004) ha

peraltro stabilito che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8°, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni", sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.... "

Ritiene il Giudicante che la piana lettura del testo normativo non consenta di interpretare la norma se non nel senso che la disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003) non trova applicazione nei riguardi di tutti coloro che - come pacificamente parte ricorrente - abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL- in data anteriore al 2 ottobre 2003.

Non vi è dubbio che l'art. 3 co. 132° legge 27 dicembre 2003, n. 299 presupponga e richiami la disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, ma tale richiamo è finalizzato esclusivamente - ma del tutto univocamente - ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, ad alcune categorie di assicurati tra i quali, per quanto qui rileva, a coloro che abbiano presentato all'INAIL domanda di riconoscimento dell'esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto.

Nel merito le domande sono infondate e devono essere respinte.

E' pacifico tra le parti che tutti i ricorrenti alla data del 28 aprile 1992, data di entrata in vigore della normativa sull'amianto (legge 27 marzo 1992, n. 257, poi modificata da d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993, n. 271), erano titolari di pensione di invalidità liquidata ai sensi del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272.

E' pure pacifico in causa che i ricorrenti alla data del 28 aprile 1992 avevano tutti compiuto i 60 anni di età.

Alla data del 28 aprile 1992 tutti i ricorrenti avevano pertanto oramai raggiunto e superato l'età pensionabile, che nel 1992 era fissata in 60 anni per gli uomini e in 55 anni per le donne.

Nessuna rilevanza in causa può assumere il disposto dell'art. 1 legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai cui sensi "*gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o elusive della medesima, possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto la anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti*" (comma 1°)...."*l'esercizio della facoltà di cui al comma primo deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente, almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia "* (comma 2°).

Nessuno dei ricorrenti svolgeva infatti attività lavorativa al momento del compimento del 60° anno di età e, in ogni caso e comunque, nessuno dei ricorrenti ha comunicato all'INPS la propria intenzione di esercitare la facoltà di opzione.

L'art. 1 legge 29 dicembre 1990, n. 407 è dunque del tutto irrilevante in causa.

Neppure può assumere rilievo in causa i! d.lgs 30 dicembre 1992. n. 503, trattandosi di norma che in primo luogo è entrata in vigore successivamente al 28 aprile 1992 (ovvero alla data in cui i ricorrenti avrebbero maturato il preteso diritto alla rivalutazione contributiva) ed in secondo luogo ha previsto un graduale innalzamento dell'età pensionabile soltanto a decorrere dal 1994.

Deve dunque ritenersi accertato che tutti i ricorrenti alla data del 28 aprile 1992, pur essendo titolari di pensione di invalidità liquidata ai sensi del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, avevano in ogni caso superato l'età pensionabile.

Orbene, l'art. 13 comma 8° legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271, così testualmente dispone:

"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero

periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, a fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".

Nell'interpretare tale norma la Corte di Cassazione "fin dalla sentenza 7 luglio 1998 n. 6620 (1) (e, tra le più recenti, 10 agosto 2000 n. 10537, 12 febbraio 2001 n. 1976, 7 novembre 2001 n. 13786, 29 novembre 2002 n. 17000, 26 febbraio 2003 n. 2932, riguardanti, in particolare, il beneficio di cui al comma 8 dell'art. 13) si è espressa nel senso che la maggiorazione contributiva - prevista nei commi settimo e ottavo dell'art. 13 della legge n. 257/92, come modificati dall'art. 1, commi sei bis, del decreto legge n. 169/93, nel testo di cui alla legge di conversione n. 271/93, a favore dei "lavoratori" che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti alla sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8) - non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257/92 (28 aprile 1992), siano già titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta - sempre che sussistano nei singoli casi, i requisiti prescritti dalle disposizioni citate - ai soggetti che, a quella medesima data, prestino ancora attività di lavoro dipendente, o versino in uno stato di temporanea disoccupazione ovvero siano titolari di pensione o di assegno di invalidità. Questi ultimi, infatti, a differenza dei titolari di pensione di inabilità (per i quali l'art. 2, comma 5, della legge n. 222/84 stabilisce l'incompatibilità del trattamento con un'attività lavorativa retribuita, autonoma o subordinata) possono essere ancora considerati "lavoratori", ai sensi e per gli effetti delle ripetute disposizioni, non essendo loro preclusa la possibilità di utilizzare le residue capacità lavorative in impieghi remunerati. La circostanza, poi, che di fatto, alla data di entrata in vigore della legge n. 257/92, i titolari degli anzidetti trattamenti non svolgessero attività lavorativa non può considerarsi ostativa all'applicabilità del beneficio, atteso che il presupposto dell'attualità della prestazione - connesso (di norma) a situazioni fortuite e non del tutto dipendenti dalla volontà degli interessati - risulta estraneo alla lettera ed alla ratio dei citati commi settimo ed ottavo dell'art. 13, finalizzati ad agevolare, attraverso il previsto incremento contributivo, la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a una pensione "fisiologicamente" collegata (come quelle di anzianità e di vecchiaia) alla definitiva cessazione del lavoro: esigenza questa che sussiste, per certo, anche per i titolari di trattamenti di invalidità.

Peraltro, la riferita interpretazione - nella parte in cui considera esclusi dal beneficio i soggetti già fruitori della pensione di anzianità o di vecchiaia al momento di entrata in vigore della legge n. 257/92 e vi ricomprende, viceversa, coloro che abbiano conseguito il relativo diritto con decorrenza successiva, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sent. n. 434 del 31 ottobre 2002) conforme ai principi degli artt. 3 e 38 Cost., sul rilievo, tra gli altri, che funzione preminente, della concessa rivalutazione contributiva è quella di agevolare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, così da doverne ritenere esclusi i lavoratori che già abbiano avuto accesso a uno di questi trattamenti alla data di entrata in vigore della legge e destinati, viceversa, i soggetti il cui pensionamento decorra da data successiva" (Cass.. 13 febbraio 2004, n. 2849; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4063; Cass.. 26 febbraio 2003, n. 2932; 31 luglio 2001, n. 13786; Cass, 19 aprile 2001, n. 5764 ex plurimis).

Tali principi - che non possono che essere qui ribaditi - devono peraltro essere integrati, ad avviso del Giudicante, da una precisazione in relazione al termine finale fino a quando i titolari di assegno o pensione di invalidità possono considerarsi "lavoratori" ai sensi e per gli effetti dei commi 7° e 8° dell'art. 13 legge n. 257/92, come modificati dall'art. 1 decreto legge n. 169/93, nel testo di cui alla legge di conversione n. 271/93.

Non vi è dubbio, infatti, che i titolari di pensione o assegno di invalidità non possano, per ciò solo, considerarsi lavoratori per tutta la vita, in ipotesi fino a novant'anni ed oltre.

Ritiene il Giudicante che anche i titolari di assegno o di pensione di invalidità cessino di poter essere considerati "lavoratori", ai sensi e per gli effetti dei commi 7° e 8° dell'art. 13 legge n. 257/92, con il superamento dell'età pensionabile.

Il compimento dell'età pensionabile, infatti, fa venir meno da un lato la possibilità per i titolari di assegno o pensione di invalidità di utilizzare le proprie residue capacità lavorative in impieghi remunerati, dall'altro rende inapplicabile la "ratio" dei commi settimo ed ottavo dell'art. 13 di agevolare, attraverso l'incremento contributivo, la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a una pensione di vecchiaia o di anzianità.

Per quanto riguarda i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222, l'art. 1 co. 10 di tale legge dispone espressamente che *"al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia"*.

Tale principio vale peraltro anche per i titolari di pensione di invalidità conseguita ai sensi del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 4 maggio 2004, n. 8433) hanno infatti di recente affermato il diritto dei titolari della pensione di invalidità liquidata ai sensi del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, di vedersi convertire tale pensione nella pensione di vecchiaia, al conseguimento dell'età pensionabile, in presenza dei relativi requisiti di legge.

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione "nel sistema previdenziale, il trattamento per l'invalidità e la pensione di vecchiaia risultano accomunati nella previsione dei citati artt. 45 r.d.l. n. 1827/1935, 2 e 9 r.d.l. n. 6)36/1939 e, collegati, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio protetto, che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro (il caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia)", ad esso corrispondono - in relazione ad un'unica posizione assicurativa - le esigenze sociali di proiezione dallo stato di bisogno tipizzate nelle diverse fattispecie pensionistiche, che in attuazione del medesimo precetto dell'art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. In relazione a questo rapporto tra le due forme previdenziali si deve anche ritenere, come affermato in particolare da Cass. n. 8820/1992 e 6603/1998 cit., l'idoneità dell'unica posizione assicurativa a realizzare nel corso del tempo i presupposti per l'attribuzione dell'una o dell'altra prestazione.

Data questa premessa, va considerata la situazione del titolare di pensione di invalidità attribuita nel regime precedente all'entrata in vigore della legge n. 222/1994 (come nel caso di specie), che implica la possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa limitata, in relazione alla ridotta capacità di lavoro e di guadagno, e quindi di maturazione di ulteriori periodi di contribuzione.

Questa ipotesi trova la sua disciplina nelle disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. n. 488/1968 e dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155, secondo cui i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto a supplementi della pensione in atto.

Un collegamento con la tutela per la vecchiaia è stato stabilito dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella legge di novembre 1983 n. 638, con il quale si disponeva, stabilendo i limiti reddituali per l'erogazione della pensione di invalidità, che in caso di sospensione per il superamento di tale soglia il trattamento era comunque erogato al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Questo assetto normativo va ora raffrontato con quello risultante dalla legge n. 222/1984 con la quale, come è stato rilevato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze 20 dicembre 1988 n. 1116, 30 maggio 1995 n. 205), la pensione di invalidità è stata sostituita da due prestazioni differenziate (in funzione della distinzione tra invalidità parziale, invalidità totale o inabilità), restando peraltro concettualmente unitario il rischio tutelato. Nella seconda è verificabile, come per l'ipotesi di parziale invalidità precedentemente regolata, una situazione di possibile svolgimento di attività lavorativa ridotta e di corrispondente contribuzione; ed infatti l'art. 1 comma 9 della legge 222/1984 richiama espressamente la disciplina dei supplementi di pensione sopra ricordata, prevedendo l'utilizzazione a tal fine dei periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa successivi alla decorrenza originaria dell'assegno ordinario di invalidità. Secondo il disposto la previsione del già citato

comma 10 dello stesso articolo, al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia l'assegno ordinario di invalidità "si trasforma" in tale trattamento. in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione. "A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa".

In tali disposizioni va dunque individuata la fonte normativa del coordinamento tra trattamenti di invalidità e pensione di vecchiaia, in relazione al quale con sentenza n. 436 del 14 aprile 1998 della Corte Costituzionale è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 3 della stessa legge, che precludeva il riconoscimento dei trattamenti di invalidità dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. Ciò in quanto, data l'unicità del rischio protetto, la disposizione censurata comportava - in violazione dell'art. 38 Cost. - la privazione della tutela previdenziale per il lavoratore che al compimento dell'età pensionabile non avesse ancora raggiunto i requisiti contributivi per conseguire la pensione di vecchiaia.

È ora possibile rilevare che la situazione del lavoratore titolare di pensione di invalidità attribuita nel precedente regime in ragione di una parziale riduzione della capacità lavorativa e di guadagno non si differenzia, per questi profili di tutela, da quella del soggetto al quale sia attribuito l'assegno ordinario di invalidità, destinato a trasformarsi in pensione di vecchiaia al compimento dell'età stabilita.

Le considerazioni svolte portano ad affermare che tale regola, posta dall'art. 1 decimo comma della legge n. 222/1984, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l'entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell'unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione dalla stessa situazione generatrice di bisogno.

La portata di questo principio non è ridotta dalla sua enunciazione per il solo assegno ordinario di inabilità (e non anche per la pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge in esame) tenuto conto del fatto che questa diversa prestazione è già costituita, sin dal momento della concessione, dall'importo dell'assegno di invalidità calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con l'esclusione dell'eventuale integrazione al minimo, e maggiorato della differenza tra detto importo e l'ammontare della pensione che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, e comunque per una anzianità contributiva non superiore ai 40 anni" (Cass.. Sez. Un., 4 maggio 2004, n. 8433).

Se dunque al conseguimento dell'età pensionabile sia l' assegno di invalidità ex lege 12 giugno 1984 n. 222, sia la pensione di invalidità ex r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636 convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono naturalmente destinati a convertirsi, in presenza dei relativi requisiti di legge, in pensione di vecchiaia, i titolari di assegno o pensione di invalidità che alla data del 28 aprile 1992 avessero superato l'età pensionabile (60 anni di età per gli uomini e 55 anni di età per le donne) e che non avessero esercitato l'opzione di cui all'art. 1 legge 29 dicembre 1990, n. 407 non possono più essere considerati "lavoratori" ai sensi e per gli effetti dei commi 7° e 8° dell'art. 13 legge n. 257/92, come modificati dall'art. 1 decreto legge n. 169/93, nel testo di cui alla legge di conversione n. 271/93.

Come già detto, due sono le ragioni per cui la Suprema Corte ritiene che i titolari di pensione o assegno di invalidità possano e debbano essere considerati "lavoratori", ovvero da un lato la possibilità per gli stessi di utilizzare le proprie residue capacità lavorative in impieghi remunerati, dall'altro la "ratio" dei commi settimo ed ottavo dell'art. 13 di agevolare, attraverso l' incremento contributivo, la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a una pensione di vecchiaia o di anzianità.

"Il beneficio spetta anche ai titolari della pensione di invalidità (di cui al R.D.L 14 aprile 1939 n. 636. convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modifiche) e dell'assegno di invalidità (di cui all'art. 1 legge 12 giugno 1984, n. 222), con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della

legge, senza necessità dell'ulteriore requisito richiesto dall'INPS dello stato di "occupazione" alla medesima data. Detta condizione non trova infatti fondamento nè nella lettera nè nella ratio della norma, perchè ... costoro, anche se non occupati al momento di entrata in vigore della legge, non possono considerarsi definitivamente cessati dal servizio, giacchè la permanenza della incapacità lavorativa non significa anche irreversibilità della medesima.

Peraltro per i titolari di detti trattamenti si pone pur sempre l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni che si ricollegano "fisiologicamente" alla cessazione dal lavoro, ossia la pensione di vecchiaia e quella di anzianità" (Cass., 31 luglio 2001 n. 13786; Cass., 13 febbraio 2004, n. 2849; Cass., 19 aprile 2001, n. 5764).

"Il conseguimento della pensione o assegno d'invalidità non ha certo il significato dell'acquisizione del trattamento pensionistico maturato in ragione dell'incremento della posizione pensionistica per il naturale svolgimento della prestazione lavorativa. Lo stato d'invalidità rappresenta un'anomalia nell'ordinario percorso lavorativo ed il relativo trattamento pensionistico (o similare) ha una funzione latamente compensativa della ridotta idoneità del lavoratore e vale ad attenuare l'inevitabile svantaggio di fatto del lavoratore invalido nei confronti del lavoratore valido".

Per contro, il raggiungimento di una determinata anzianità contributiva e dell'età pensionabile rientrano nell'ordinario sviluppo dell'attività del dipendente (la cui libera scelta costituisce l'unica causa del pensionamento di anzianità e segnano il passaggio ad una situazione di proiezione pensionistica in ragione del potenziale (e di norma, anche effettivo) completamento di tale percorso lavorativo, non alterato nella sostanza dall'eventuale proseguimento dell'attività lavorativa nei limiti in cui sia consentito il cumulo del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia con la retribuzione.

Tale obiettivo finale non può invece ritenersi ancora raggiunto dal titolare di pensione o assegno d'invalidità, sicché, ai fini in esame, la posizione di tale soggetto, considerata anche la non definitività del relativo trattamento, è sostanzialmente equiparabile a quella del lavoratore ancora privo di pensione di anzianità o di vecchiaia o d'inabilità" (Cass., 19 aprile 2001, n. 5764).

Orbene, il compimento dell'età pensionabile fa venir meno da un lato la possibilità per i titolari di assegno o pensione di invalidità di utilizzare le proprie residue capacità lavorative in impieghi lavorativi, dall'altro rende inapplicabile la "ratio" dei commi .settimo ed ottavo dell'art. 13 di agevolare, attraverso l'incremento contributivo, la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a una pensione di vecchiaia o di anzianità.

Le domande devono pertanto essere rigettate.

La novità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1997, p. 744